



A.I.C.I.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTORI IMMAGNETTE SACRE
Fondata a Roma il 6 luglio 1983 da Gennaro Angiolino - Cell.388-6938.777
Sede: ROMA RM - Codice fiscale 97026590584

STATUTO

Art.1 – COSTITUZIONE, SCOPO, DENOMINAZIONE ED EMBLEMA.

E' costituita, con la forma prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione che ha lo scopo di promuovere lo studio delle immagini sacre sotto il profilo religioso, storico, artistico, editoriale, al fine di approfondire la fede personale dei soci, di svolgere azione apostolica dei principi cristiani e di coltivare la specifica passione degli associati.

Essa assume la denominazione "Associazione Italiana Cultori Immagnette Sacre" e adotta la sigla A.I.C.I.S.

L'Emblema sociale è costituito da un cerchio color giallo (aureola di santità e luce) contornato dalla dicitura "Associazione Italiana Cultori Immagnette Sacre" al cui centro spicca una croce (Cristo) stilizzata, di color sangue scuro (martirio), con al centro la sigla A.I.C.I.S in colore blu (invito a vivere sulla terra guardando al Cielo).

Art.2 – ATTIVITA' SOCIALE.

L'Associazione ha le esclusive finalità religiose, culturali e di promozione sociale per le quali è costituita ed intende raggiungere tali scopi:

- predisponendo una circolare o rivista di collegamento fra i soci;
- facilitando lo scambio di materiale e notizie fra i soci e fra questi e consimili associazioni;
- promuovendo riunioni locali e nazionali di appassionati, studiosi e specialisti e partecipando ad analoghe riunioni estere e internazionali;
- organizzando, patrocinando e promuovendo mostre, convegni, tavole rotonde, conferenze e pubblicazioni riguardanti le immagini sacre.

L'Associazione, che ha carattere nazionale, non ha fini politici, né di lucro, non può quindi distribuire, anche in modo indiretto e durante la vita della medesima, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e/o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.3 – SEDE.

La sede dell'Associazione è in Roma.

Art.4 – DURATA.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.5 – SOCI

Sono soci dell'A.I.C.I.S. coloro che, condividendone la normativa statutaria e le finalità, aderiscono all'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

Essi hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali, a partecipare alle assemblee con voto deliberativo, a presentare al Consiglio Direttivo proposte di attività e all'Assemblea proposte di modifica al presente Statuto e al relativo Regolamento. Ogni proposta di modifica deve essere sottoscritta almeno da un quinto dei soci.

I soci devono, inoltre, osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali e versare nei termini stabiliti, le quote previste.

Possono aderire all'A.I.C.I.S. anche minorenni, nonché associazioni ed enti. I soci minorenni non hanno diritto di voto in assemblea, mentre le associazioni e gli enti hanno diritto, al pari dei soci, a un voto.

I soci dell'A.I.C.I.S. si distinguono in:

- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: gli iscritti all'Associazione che versano la relativa quota;
- Sostenitori: coloro che si impegnano a sostenere finanziariamente le attività dell'Associazione versando una quota almeno doppia di quella prevista;
- Onorari: per particolare prestigio e lustro dato all'Associazione o al settore delle immagini sacre.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni o radiazione conseguente a morosità o a comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione. In quest'ultimo caso, il socio ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Le dimissioni o la radiazione non consentono all'ex-socio di partecipare all'attività sociale. Il Consiglio stesso designa gli addetti ai vari incarichi e può cooptare dei consulenti tecnici che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Art.6 – FONDO PATRIMONIALE.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e da eventuali donazioni o contributi di altri soggetti. Le quote sociali non sono trasmissibili, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte, e non sono ripetibili, né rivalutabili.

Art.7 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ANNUALE.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un rendiconto economico e finanziario. Tale documento sarà proposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 maggio dell'anno successivo cui si riferisce.

Art.8 – ORGANI SOCIALI.

Organi dell'A.I.C.I.S. sono: -l'Assemblea dei soci; -il Consiglio Direttivo; -il Collegio dei Revisori; -il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art.9 – ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea è composta da tutti i soci, maggiori d'età se persone fisiche, in regola con la quota; essa è ordinaria e straordinaria. Di ogni riunione verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, quando occorre, da due scrutatori, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea può essere surrogata con un referendum, su delibera del Consiglio Direttivo. E' ammesso il voto per corrispondenza.

Art.10 – ASSEMBLEA ORDINARIA.

E' indetta almeno una volta all'anno entro il 30 maggio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e ha potere deliberante sugli indirizzi generali relativi all'attività dell'Associazione. E' validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualunque numero di soci; essa delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e quello dei Provisori, ed è competente per ogni altra materia non specificamente riservata agli altri organi dell'Associazione.

Art.11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, lo ravvisi utile; deve essere anche convocata quando i Revisori, o almeno un quinto dei soci, ne facciano formale richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% più 1 dei soci; essa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e rappresentati. Essa delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

Art.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo, cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e i cui compiti sono indicati nel Regolamento, è composto da cinque membri, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria, e da un Assistente Ecclesiastico.

Il Consiglio rimane in carica per cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri si provvederà, ove possibile, a sostituirli con i soci risultati non eletti in sede di elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea, secondo l'ordine previsto all'art.7 del Regolamento. Il consigliere subentrato termina il suo mandato con l'intero Consiglio Direttivo alla scadenza del quinquennio in corso.

Il Consiglio designa fra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto alle pubbliche relazioni.

Il Consiglio stesso designa, altresì, gli addetti ai vari incarichi e può cooptare dei consulenti tecnici che partecipino alle riunioni senza diritto di voto.

Il Direttore della Circolare o Rivista sociale partecipa alle riunioni con il solo voto consultivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Esso delibera la convocazione dell'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero secondo quanto previsto agli artt.10 e 11.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario.

Art.13 – COLLEGIO DEI REVISORI.

L'amministrazione dell'Associazione è sottoposta al controllo di tre Revisori effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra i soci che non rivestono altre cariche sociali. Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con il solo voto consultivo. I Revisori devono verificare, tutte le volte che lo ritengono opportuno e comunque una volta all'anno, i registri contabili, apponendovi la loro firma, e controllare i documenti giustificativi di spesa, attestando l'esattezza e la corrispondenza dei medesimi con il rendiconto economico e finanziario.

Esplicano, infine, ogni altro controllo di tipo amministrativo che ritengono utile. Sull'attività da loro svolta i Revisori riferiranno all'Assemblea con relazione da allegare al rendiconto economico e finanziario annuale.

Art.14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Provisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra i soci che non rivestono altre cariche sociali. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di istruire e decidere, inappellabilmente, equamente e senza formalità di rito, le vertenze tra i soci e l'Associazione.

Art.15 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista all'art.11. Con la delibera di scioglimento la stessa Assemblea nomina una o più soci liquidatori per la liquidazione delle attività che andranno obbligatoriamente a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 – FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Art.17 – RINVIO AL REGOLAMENTO.

L'attuazione delle norme del presente Statuto avverrà secondo il Regolamento che costituisce parte integrante dello stesso.

NORMA TRANSITORIA

In temporanea deroga alle norme statutarie di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli attuali componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Provisori decadranno dal rispettivo mandato allo scadere del periodo triennale previsto dalla normativa vigente al momento della loro elezione. Il termine quinquennale previsto dal Nuovo statuto per tali organismi decorrerà dal 1.1.2007.

(Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nel maggio 2005)



A.I.C.I.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTORI IMMAGINETTE SACRE
Fondata a Roma il 6 luglio 1983 da Gennaro Angiolino - Cell.388-6938.777
Sede: ROMA RM - Codice fiscale 97026590584

REGOLAMENTO

Art.1 – ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.

Sono soci dell’A.I.C.I.S. coloro la cui domanda di iscrizione è accettata dal Consiglio Direttivo.

Art.2 – VERSAMENTO DELLA QUOTA.

Tutti i soci, ad eccezione di quelli Onorari, hanno l’obbligo di versare sia la quota di iscrizione che la quota annuale, nonché eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio o dall’Assemblea.

Art.3 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I Soci in regola con il pagamento della quota esercitano i diritti statuari loro riconosciuti: partecipano alle attività sociali, intervengono alle manifestazioni a carattere locale o nazionale organizzate dall’A.I.C.I.S., usufruiscono delle agevolazioni e dei servizi promossi dall’Associazione.

Essi, inoltre, ricevono gratuitamente la Circolare informativa o Rivista di collegamento dell’Associazione recanti, fra l’altro, estratti delle delibere degli organi dell’Associazione, il rendiconto annuale e, ove occorra, comunicazione delle convocazioni assembleari.

Coloro che non rispettano le norme associative o le delibere del Consiglio, anche con il semplice mancato versamento della quota, perdono la qualifica di socio.

Per tornare a far parte dell’A.I.C.I.S. essi devono sottoporre al Consiglio Direttivo una nuova domanda di iscrizione.

Art.4 – RECESSO DEL SOCIO.

Il socio deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno due mesi prima della fine dell’anno sociale, il proposito di recedere dall’Associazione; egli è tenuto comunque al pagamento della quota sociale per l’anno in corso

Art.5 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio medesimo, con avviso spedito almeno dieci giorni prima della data indicata per la prima riunione.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e dell’ordine del giorno.

Art. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA.

L’Assemblea nomina, nel suo ambito, il Presidente e il Segretario e, quando occorra, due Scrutatori tra i soci presenti, esclusi quelli facenti parte del Consiglio Direttivo; verifica, ai fini della validità dell’Assemblea stessa, il numero dei Soci presenti e rappresentati.

I Soci possono farsi rappresentare all’Assemblea – quando non si proceda per Referendum – con delega scritta rilasciata ad altro socio. Non possono essere conferite ad ogni socio partecipante più di cinque deleghe.

L’Assemblea, validamente costituita, esamina gli argomenti posti all’ordine del giorno e, sulla base delle relazioni svolte dagli organi sociali, procede alle deliberazioni del caso. Tutte le votazioni riferentesi a persona avvengono per votazione segreta. Qualsiasi altra votazione avviene per alzata di mano.

Gli appartenenti al Consiglio Direttivo e i Revisori si astengono dalle votazioni inerenti all’approvazione del rendiconto.

Art.7 – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.

Il Consiglio Direttivo cura la compilazione delle liste elettorali, raccogliendo le candidature e le indicazioni dei soci. Quindi, provvede ad inviare ai votanti una scheda recante, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati, unitamente alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

Sono candidati di diritto tutti i dirigenti uscenti, salvo loro espressa rinuncia.

Le elezioni avvengono per votazione nominativa a scrutinio segreto.

Ciascun socio potrà esprimere le seguenti preferenze:

- sette nominativi per il Consiglio Direttivo;
- cinque nominativi per il Collegio dei Revisori;
- cinque nominativi per Il Collegio dei Probiviri.

I soci che non sono presenti all'Assemblea elettiva, possono far pervenire in tempo utile alla Segreteria dell'Associazione, o direttamente al seggio, la propria scheda in busta chiusa priva di ogni indicazione, dentro un'altra che reca il nome del mittente.

L'Assemblea ordinaria elettiva si svolge secondo le modalità previste ai precedenti artt. 5 e 6.

All'Assemblea partecipano anche tre scrutatori scelti fra non appartenenti agli organi sociali in carica, né candidati agli stessi.

Gli scrutatori assicurano il corretto svolgimento delle operazioni di voto, effettuano lo spoglio delle schede e procedono alla proclamazione dei risultati.

In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Art.8 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

I compiti fondamentali del Consiglio Direttivo sono:

- attuare gli scopi statutari;
- approvare le domande di iscrizione o reiscrizione all'Associazione;
- coordinare l'attività degli associati e degli eventuali gruppi;
- curare le circolari di collegamento, la rivista e le altre pubblicazioni che rientrino negli scopi sociali;
- tenere i rapporti con le altre associazioni, enti, autorità civili, politiche e religiose;
- nominare i Soci Onorari, previo approfondito esame delle proposte;
- curare la compilazione delle liste elettorali;
- deliberare eventuali contributi straordinari;
- accettare le istanze di recesso dall'Associazione e decidere in merito alla radiazione dei soci nei casi di morosità o comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione stessa.

Art.9 – COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Egli convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri e l'Assemblea nei casi previsti dall'art.10 e 11 dello Statuto.

Nelle riunioni del Consiglio, che presiede, il suo voto è determinante in caso di parità.

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente: in particolar modo svolge funzioni di coordinamento dei componenti di eventuali settori di lavoro, di studio o di ricerca e sostituisce il Presidente, con le stesse prerogative, in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Art.10 – COMPITI DEL TESORIERE.

Il Tesoriere custodisce, sotto la sua personale responsabilità, il denaro e ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato nonché i libri sociali di cui cura la tenuta e l'aggiornamento; predispose il rendiconto economico e finanziario annuale e lo sottopone alle deliberazioni del Consiglio Direttivo per la proposta all'Assemblea.

I verbali, i registri contabili e i giustificativi di spesa sono conservati presso la sede sociale.

Art.11– MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

(Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nel maggio 2005)